

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

***“La normativa  
in materia di tutela della salute e  
sicurezza sul lavoro”***

***Davide Ferrari*** Az.USL di Modena ([\*\*\*da.ferrari@ausl.mo.it\*\*\*](mailto:da.ferrari@ausl.mo.it))

**La tutela della salute e sicurezza sul lavoro  
oltre che un valore etico  
è un principio affermato esplicitamente dal  
nostro Ordinamento**

**Le fonti del diritto**

# PRINCIPI COSTITUZIONALI

- **ART. 32 COSTITUZIONE**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti

- **ART. 41 COSTITUZIONE**

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ...

## **ART. 2087 CODICE CIVILE**

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

# **Danni da lavoro**

- Infortuni sul lavoro
- Malattie professionali

# **Infortunio sul lavoro**

**Evento lesivo**

**da causa violenta**

**in occasione di lavoro**

# **Malattia professionale**

**Patologia**

**dovuta alla esposizione prolungata**

**ad agenti nocivi**

**presenti nell'ambiente di lavoro**

# I reati in materia di sicurezza sul lavoro

Sono prevalentemente **reati penali** distinti in:

- Delitti
- Contravvenzioni

Alcune violazioni agli obblighi di prevenzione costituiscono **reati di natura amministrativa**.

# DELITTI

in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- Art. 437 C.p. - *Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*
- Art. 451 C.p. - *Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro*
- Art. 589 C.p. - *Omicidio colposo*
- Art. 590 C.p. - *Lesioni personali colpose*

# ARTICOLO 437 C.P.

*Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

# ARTICOLO 451 C.P.

**Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro** - *Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103 a 516.*

# ARTICOLO 589 C.P.

**Omicidio colposo** - Chiunque *cagiona per colpa la morte di una persona, . . . se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, . . . è punito con la reclusione da uno a cinque anni....*

# ARTICOLO 590 C.P.

## **Lesioni personali colpose**

*Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale . . . con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro . . . è punito,*

*se le lesioni sono lievi, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 516;*

*se le lesioni sono gravi con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da Euro 206 a 619;*

*se le lesioni sono gravissime con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da Euro 619 a 1239...*

# COLPA

Il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

# CONTRAVVENZIONI

in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le violazioni ai principali obblighi di prevenzione previsti dal D.Lgs.81/08 costituiscono reati penali **contravvenzionali**, che possono essere sanzionati:

- con il solo arresto
- con la sola ammenda
- con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda  
(in quest'ultimo caso di applica lo strumento della prescrizione previsto dal D.Lgs. 758/94)

# **La normativa speciale**

in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

# ***DLgs.81/2008 (“Testo Unico”)***

***ma non solo...***

***D.Lgs. 230/95 (radioprotezione)***

***D.Lgs.151/01 (Tutela lavoratrici madri)***

***D.Lgs. 66/03 (lavoro notturno e a turni)***

***DD.LLgs. 325/99 2 262/00 (tutela minori)***

***...***

IL NOSTRO ORDINAMENTO DIVIDE  
I SOGGETTI IN:

CREDITORI  
DI SICUREZZA:

- LAVORATORI

DEBITORI  
DI SICUREZZA:

- DATORE DI LAVORO
- DIRIGENTI
- PREPOSTI
- LAVORATORI

# ATTORI DELLA SICUREZZA

- DATORE DI LAVORO
- DIRIGENTI
- PREPOSTI
- LAVORATORI
- RSPP e ASPP
- MEDICO COMPETENTE
- RLS
- ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

# DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

# DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando** su di essa.

Non è soggetto al potere gerarchico da parte di altri lavoratori subordinati ma è soggetto solo a quello del datore di lavoro.

# PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa** e **garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione** da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

# LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

## Definizioni - (art. 2 D.Lgs. 81/08)

### Sono equiparati a lavoratori:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società', anche di fatto
- l'associato in partecipazione
- il soggetto che frequenta tirocini formativi e di orientamento
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di **formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici...
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
- i lavoratori socialmente utili (LSU)

## **Le figure specifiche del sistema di prevenzione**

### **«Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:**

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

### **«Addetto al servizio di prevenzione e protezione»:**

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

### **« Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:**

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

## Le figure specifiche del sistema di prevenzione

### «Medico competente»:

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

## Le figure specifiche del sistema di prevenzione

**«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:**

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

**DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 , N. 81**  
**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA**  
**DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.**

**COME MODIFICATO DAL D.LGS. 106/09**

**TITOLO I - PRINCIPI COMUNI**

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI D.P.I.

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

## **Campo di applicazione - (Art. 3)**

**Il decreto legislativo si applica  
a tutti i settori di attività, privati e pubblici,  
e a tutte le tipologie di rischio.**

# Campo di applicazione - (Art. 3)

## Comma 3 –bis

Nei riguardi di:

- Cooperative sociali (L.381/91)
- Organizzazioni di Volontariato della protezione civile, compresi
  - volontari CRI
  - volontari Corpo Naz. Soccorso Alpino
  - volontari Vigili del Fuoco

le disposizioni si applicano tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività , individuate con decreto interministeriale.

## Campo di applicazione - (Art. 3)

Il decreto legislativo si applica **a tutti i lavoratori e lavoratrici**, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, **fermo restando quanto previsto dai commi successivi dell'art.3**

## **Campo di applicazione - (Art. 3)**

### **Lavoratori a progetto e Collaboratori coordinati e continuativi**

**Le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 si applicano  
ove la prestazione lavorativa si svolga  
nei luoghi di lavoro del committente  
(e ricadono come obbligo sul committente)**

## Campo di applicazione - (Art. 3)

### Somministrazione di lavoro (ex interinali)

**Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione  
previsti dal D.Lgs. 81/2008  
sono a carico dell'utilizzatore.**

**Resta fermo quanto previsto dall'art.23 comma 5 D.Lgs.276/03  
e quindi spetta all'agenzia di somministrazione :**

l'informazione generale sui rischi connessi alle attività produttive

la formazione e addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro  
necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale sono assunti.

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.

## Campo di applicazione - (Art. 3)

### **Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio**

Il D.Lgs.81/2008 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute **si applicano ai lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio** con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

## Campo di applicazione - (Art. 3)

### Lavoratori autonomi

Ai lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del codice civile  
**si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26.**

Essi quindi devono:

- a) **utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'** al titolo III
- b) **munirsi di dispositivi di protezione individuale**  
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III
- c) **munirsi di apposita tessera di riconoscimento**  
qualora operino in un luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto
- d) in caso di **contratti di appalto o d'opera** adempiere agli obblighi dell'art.26

## Campo di applicazione - (Art. 3)

### Lavoratori autonomi

Ai lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del codice civile  
**si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26.**

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e  
**con oneri a proprio carico hanno facoltà di:**

- a) **beneficiare della sorveglianza sanitaria**, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) **partecipare a corsi di formazione specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

# Campo di applicazione - (Art. 3)

## Definizione di lavoratore autonomo

Codice Civile Libro Quinto: del Lavoro

Titolo III: Del lavoro autonomo

Capo I: Disposizioni generali

### Art. 2222 Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (= compenso) un'opera o un servizio, con **lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente**, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).

## Campo di applicazione - (Art. 3)

# I VOLONTARI

## Comma 12-bis

Nei confronti dei volontari ex L.266/91  
e dei volontari che effettuano servizio civile  
si applicano le **disposizioni di cui all'art.21**

## Campo di applicazione - (Art. 3)

Pertanto i volontari, come i lavoratori autonomi, devono:

- a) **utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'** al titolo III
- b) **munirsi di dispositivi di protezione individuale**  
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e **con oneri a proprio carico hanno facoltà di:**

- a) **beneficiare della sorveglianza sanitaria**, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) **partecipare a corsi di formazione specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

## **Campo di applicazione - (Art. 3)**

### **I VOLONTARI**

#### **Comma 12-bis**

**Accordi tra il volontario e l'associazione  
o l'ente di servizio civile possono definire  
le modalità di attuazione delle misure di tutela.**

Per esempio:  
potrebbe essere concordato che l'associazione  
si faccia carico di acquistare i DPI  
o di organizzare corsi di formazione...

## Campo di applicazione - (Art. 3)

**Nel caso di volontari che svolgono la prestazione nell'organizzazione di un datore di lavoro**

Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:

- fornire dettagliate **informazioni sui rischi specifici**
- fornire dettagliate **informazioni sulle misure di prevenzione** e di **emergenza** adottate
- adottare le **misure utili a eliminare/ridurre** al minimo **i rischi da interferenze** tra prestazione del volontario e le altre attività.

# Il processo di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

- Designazione delle figure con compiti di prevenzione (RSPP, MC, Addetti emergenze)
- Valutazione dei rischi
- Adozione delle misure di protezione collettiva e individuale per la eliminazione/riduzione dei rischi
- Informazione, formazione, addestramento
- Controllo sanitario
- Gestione delle emergenze

# **Obblighi del datore di lavoro**

# **OBBLIGHI DEL DDL NON DELEGABILI (Art. 17)**

**IL Datore di Lavoro  
NON PUÒ DELEGARE LE SEGUENTI ATTIVITA'**

**La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto**

**La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

① **SPP interno** → rimane **obbligatorio** nei casi già previsti dal DLgs.626/94 → in particolare, nelle aziende a rischio di incidente rilevante e nelle aziende industriali con **oltre 200 lavoratori** → è specificato che, in questi casi, **il RSPP deve essere interno** (*art. 31, commi 6 e 7*)

N.B. - Nei casi di **aziende con più unità produttive** e nei casi di **gruppi di imprese**, può essere istituito un **unico SPP** (*art. 31, comma 8*)

② **Ricorso a persone o servizi esterni** → rimane **obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di legge** → il ricorso a servizi esterni continua a non esonerare il datore di lavoro dalla propria responsabilità (*art. 31, commi 5 e 6*)

③ **Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro** → possibilità confermata per le aziende industriali fino a 30 addetti o altre aziende fino a 200 addetti → prevista una formazione da 16 a 48 ore + aggiornamento (*art. 34*)

## *Articolo 34*

### *Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi*

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, **il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione**, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
  
- 1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.

## *Articolo 34*

### *Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi*

**2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.**

Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

## *Articolo 34*

### *Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi*

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare **corsi di aggiornamento** nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma.

L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.


**ACCORDO STATO - REGIONI  
DEL 21.12.2011**

**FORMAZIONE DATORE DI LAVORO  
che intende svolgere direttamente i  
compiti di prevenzione e protezione  
Art. 34 c. 2 e 3 D. Lgs. 81 del 9.4.2008**

**Publicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012**

# PREMESSA

Il presente Accordo disciplina



Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi

I corsi possono avere durata superiore e avere ulteriori contenuti “specifici” ritenuti migliorativi dell’intero percorso

# PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure:

➤ di prevenzione incendi e lotta antincendio

➤ di primo soccorso

➤ di gestione dell'emergenza

# ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

## Per ogni corso

- a) responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso)
- b) numero massimo di partecipanti = 35 unità
- e) registro delle presenze dei partecipanti
- f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste

# PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

## FORMAZIONE DL = RSPP

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 - 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

### n. ORE

**Min. 16**

**Max. 48**

### Durata dei corsi

Rischio BASSO : 16 ore

Rischio MEDIO : 32 ore

Rischio ALTO : 48 ore

# VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

- Frequenza per almeno il 90% delle ore previste
- Prova finale di verifica, con colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecnico-professionali.
- Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato
- Il responsabile del progetto formativo definisce le modalità di recupero

# OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI NUOVA ATTIVITA'

in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del SPP deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo




**entro 90 giorni**

dalla data di inizio della propria attività

# DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## FORMAZIONE PROGRAMMATA CON REGOLE PRECEDENTI

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.M. 16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti.



# AGGIORNAMENTO

**Periodicità  
quinquennale**



## **Durata**

Rischio BASSO :	6 ore
Rischio MEDIO :	10 ore
Rischio ALTO :	14 ore

Nei corsi di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
- sistemi di gestione e processi organizzativi
- fonti di rischio compreso quello ergonomico
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

# AGGIORNAMENTO

Va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento

## Hanno l'obbligo dell'aggiornamento anche

- coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
- gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (*autonominati RSPP entro il 31.12.1996*)  
termine dell'aggiornamento entro 26.2.2014

## Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

### RISCHIO BASSO

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... e lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati)

### RISCHIO MEDIO

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, ...)

### RISCHIO ALTO

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, **sanità**, servizi residenziali, .....

# **Obblighi del datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori**

# **OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE - (Art. 18)**

**Nomina il medico competente**

**Designa i lavoratori incaricati delle emergenze  
(antincendio e Primo Soccorso)**

**Affida i compiti ai lavoratori secondo capacità e salute**

**Fornisce idonei dispositivi di protezione individuale**

**Garantisce l'accesso ai luoghi di rischio solo a  
lavoratori informati ed addestrati**

**Richiede l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme**

**Richiede al Medico competente l'osservanza degli obblighi**

## **OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE - (Art. 18)**

**Adotta le misure per le situazioni di emergenza ed informa tempestivamente i lavoratori esposti**

**Adempie agli obblighi di formazione , informazione ed addestramento**

**Non richiede la ripresa dei lavoratori nel caso di persistenza di un pericolo grave ed immediato**

**Consulta l'RLS nei casi previsti**

**Consente ai lavoratori attraverso l'RLS di verificare le misure di salute adottate**

**Consegna al RLS copia del doc. di valutazione dei rischi**

## **OBBLIGHI DDL E DIRIGENTE - (Art. 18)**

**Comunica all'INAIL i dati relativi a infortuni e mal. prof.**

**Comunica all'INAIL il nominativo dell'RLS**

**Adotta le misure per le emergenze**

**Munisce i lavoratori di tessera di riconoscimento**

**Convoca la riunione periodica nelle U.P. con > 15 lavoratori**

***Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica***

**Elabora il documento sui rischi da interferenze (DUVRI)**

**Verifica che i lavoratori non vengano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità specifica**

# **Obblighi dei preposti**

## **Articolo 19**

### **Obblighi del preposto**

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  - a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti

## **Articolo 19**

### **Obblighi del preposto**

**1.** In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

## **Articolo 19**

### **Obblighi del preposto**

**1.** In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

*d)* informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

*e)* astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

## **Articolo 19**

### **Obblighi del preposto**

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37.

# **Obblighi dei lavoratori**

## **Articolo 20**

### **Obblighi dei lavoratori**

- 1.** Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2.** I lavoratori devono in particolare:
  - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

## **Articolo 20**

### **Obblighi dei lavoratori**

**2.** I lavoratori devono in particolare:

- d)* utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e)* segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f)* non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g)* non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

## ***Articolo 20***

### ***Obblighi dei lavoratori***

**2.** I lavoratori devono in particolare:

- h)* partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i)* sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

**3.** I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

# Le Responsabilità

<b>Datore di lavoro</b>	<b>Dirigente</b>
Gestione (decisione e spesa)	Organizzazione
Organizzazione	Controllo
Controllo	Vigilanza
Vigilanza	Attuazione
Attuazione	
<b>Preposto</b>	<b>Lavoratore</b>
Controllo	Attuazione
Vigilanza	
Attuazione	

## MISURE GENERALI di TUTELA - (Art. 15)

- Valutare tutti i rischi;
- Programmare la prevenzione;
- Eliminare i rischi, o ove non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Rispetto dei principi ergonomici;
- Riduzione dei rischi alla fonte;
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- Limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti ad un rischio.
- Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici;

## MISURE GENERALI di TUTELA - (Art. 15)

- Priorità delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali;
- Controllo sanitario dei lavoratori;
- Allontanamento dei lavoratori esposti a rischio per motivi sanitari e destinazione ad altra mansione
- Informazione, formazione, istruzione dei lavoratori e RLS,
- Consultazione e partecipazione dei lavoratori e RLS;
- Informazione, formazione per i dirigenti e preposti
- Programmazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Misure di emergenza (p.s., antincendio);
- Segnali di avvertimento e sicurezza;
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.

**Obblighi connessi ai contratti d'appalto  
o d'opera o di somministrazione  
(Art. 26)**

# Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

1. Il datore di lavoro,  
in caso di affidamento di **lavori, servizi e forniture**  
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi  
all'interno della propria azienda,  
o di una singola unità produttiva della stessa,  
nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda  
medesima,  
sempre che abbia la **disponibilità giuridica** dei luoghi  
in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

# Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

Il datore di lavoro committente  
è obbligato agli adempimenti previsti dall'art.26  
solo in quanto "*abbia la **disponibilità giuridica dei luoghi** in cui si svolge  
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo*".

Cosa si intende per disponibilità giuridica di un luogo?

# Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

Cosa si intende per disponibilità giuridica?

Nel linguaggio giuridico, per **disponibilità giuridica** si intende “il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene”

Chi ha disponibilità giuridica di un luogo ?

- il proprietario
- chi ha un titolo legale per utilizzare quel luogo (per es. affittuario)

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

### 1. Il datore di lavoro...

- a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), **l'idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del **certificato di iscrizione alla camera di commercio**, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell' **autocertificazione** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 DPR n. 445/2000;

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

### 1. Il datore di lavoro...

- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)


2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, **i datori di lavoro**, ivi compresi i subappaltatori:

- a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2  
(*quindi anche nei confronti dei subappaltatori*),  
elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)**  
che indichi le misure adottate per eliminare  
o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

*Quindi il DUVRI deve prendere in considerazione anche le interferenze con eventuali subappaltatori*



## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

Comma 3.

...

Il DUVRI é allegato al contratto di appalto o di opera **e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.**

...

Queste disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (*Codice degli appalti pubblici*), e successive modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.**

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

### Comma 3-bis.

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  
**il DUVRI non si applica  
ai servizi di natura intellettuale,  
alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai  
lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno,**  
sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato,  
attività in ambienti confinati, rischi derivanti dalla presenza di  
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive  
o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

### Per **uomini-giorno**

si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

**ALLEGATO XI**  
**ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E**  
**LA SALUTE DEI LAVORATORI**

1. Lavori che espongono i lavoratori a **rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità** superiore a m 1,5 o di **caduta dall'alto** da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a **sostanze chimiche o biologiche** che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con **radiazioni ionizzanti** che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori **in prossimità di linee elettriche** aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un **rischio di annegamento**.
6. Lavori in **pozzi, sterri sotterranei e gallerie**.
7. Lavori **subacquei** con respiratori.
8. Lavori in **cassoni ad aria compressa**.
9. Lavori comportanti l'impiego di **esplosivi**.
10. Lavori di **montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti**.

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

**4. Responsabilità in solido del committente** ... per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ... Queste disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.

**5.** Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione....  
**devono essere specificamente indicati** a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile **i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.**

**Questi costi non sono soggetti a ribasso.**

...

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)


6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, **gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture....
7. Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i., trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 26)

Ricapitoliamo **gli obblighi connessi ai contratti di appalto:**

- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
- Informazione sui rischi e le misure di prevenzione e di emergenza
- Cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione anche al fine di eliminare ridurre i rischi da interferenze
- Redazione del DUVRI

# IL SISTEMA DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



# **I Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro in Emilia-Romagna**

## **Obiettivo**

**Tutela della salute nei luoghi di lavoro**

## **Attività**

**Vigilanza e controllo dei luoghi di lavoro**

**Rilascio pareri e autorizzazioni**

**Informazione, formazione e assistenza**

**Attività sanitaria**

# 1. Vigilanza e controllo dei luoghi di lavoro

- Il SPSAL controlla il rispetto della normativa specifica di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- L'attività di vigilanza si divide in programmata e non programmata
- Le aziende da assoggettare alla vigilanza programmata vengono individuate in base a criteri epidemiologici (indici infortunistici di frequenza e gravità per la sicurezza e profili di rischio/danno per gli aspetti igienistici e sanitari),
- La vigilanza non programmata è attivata a seguito di segnalazioni da parte di lavoratori o loro rappresentanti (RLS), di notizie di eventi penalmente rilevanti o di richieste di espressione pareri.
- Quando nel corso degli interventi di vigilanza si accertino inadempienze alle norme di prevenzione si elevano **Verbali** di Prescrizione o Verbali di Disposizione

## **Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro prevista dal D.Lgs. 758/94**

**In caso di riscontro di una contravvenzione l'organo di  
vigilanza impartisce al contravventore una  
prescrizione con:**

- 1) termine per la regolarizzazione  
(prorogabile a richiesta motivata)**
- 2) imposizione di specifiche misure  
per far cessare il pericolo**

# Procedura 758

## Verbale di Prescrizione:

indicazione delle misure da attuare con relativi tempi massimi di adempimento



## **Disposizione**

### **(art. 10 DPR 520/55 e art. 302-bis DLgs.81/2008)**

Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sono esecutive.

Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle disposizioni stesse.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.


Contro questi provvedimenti è ammesso **ricorso al presidente della giunta regionale** che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

(art. 21 L.833/78)

L'inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro è punita con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a Euro 413.

# Procedura disposizione



Avverso la disposizione è ammesso ricorso (oggi alla Regione)

## **Riassumendo...**

### **i principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08**

1. Nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) in possesso dei requisiti formativi previsti dalle norme
2. Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso – antincendio) e formazione specifica
3. Nomina del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
4. Elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno o esterno all'azienda (RLS o RLS-T)

## **Principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08**

5. Valutazione dei rischi e redazione del relativo Documento di Valutazione (eventuale utilizzando le procedure standardizzate)
6. Adozione delle misure di protezione collettiva (tecniche, organizzative, procedurali) per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza
7. Fornitura dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI)
8. Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dell'attività lavorativa e le relative misure di prevenzione
9. Effettuazione visite mediche preventive e periodiche a cura del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
10. Predisposizione del piano di emergenza (quando previsto in base a tipologia e dimensioni aziendali)

## Principali documenti relativi alla gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

1. Atto di nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e attestazione dei corsi di formazione per RSPP
2. Atti di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso – antincendio) e attestazione corsi di formazione specifici
3. Atto di nomina del medico competente (quando dovuta) e relazione sanitaria annuale redatta dal medico stesso
3. Verbale di elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ed attestazione del corso di formazione di 32 ore
4. Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 81/08 (dal 31/5/13 non sono più valide le Autocertificazioni)
3. Documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto (DUVRI)
4. Attestazioni relative alle attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e la loro prevenzione
5. Verbale della riunione periodica di prevenzione (quando prevista)
9. Registro infortuni
10. Piano di emergenza (quando previsto)